



# ITALDETECTIVES®

## ASSOCIATION

### *Presidenza Nazionale*

**A Ministero dell'Interno**  
**Ufficio per l'Amministrazione Generale**  
**della Pubblica Sicurezza**  
via p.e.c.:  
dipps.557commsicurezzaprivata@pecps.interno.it  
**Alla C.a. S.E. Prefetto Dr. Castrese De Rosa**

**A Prefettura di Cosenza**  
Ufficio Territoriale del Governo  
Area 1 bis  
via p.e.c.: protocollo.prefcs@pec.interno.it

**A Questura di Cosenza**  
Ufficio Licenze Istituti di Vigilanza e Investigativi  
via p.e.c.: ammin.quest.cs@pecps.poliziadistato.it

**OGGETTO: memoria di intervento sul procedimento amministrativo di cui alla nota protocollo uscita n.0082709 del 21.12.2016 ai sensi degli artt. 9 e 10 L. 7 agosto 1990 n.241**

### **PREMESSO**

- 1) La Italdetectives Association è un'associazione di esercenti l'attività di investigatori privati il cui scopo è la tutela dei soggetti che la esercitano sia singolarmente che come categoria.
- 2) [REDACTED] ha ricevuto la comunicazione via PEC l'oggetto di avvio di un procedimento finalizzato all'adozione, nei suoi confronti, dei provvedimenti di cui all'art. 10 T.U.L.P.S.
- 3) In particolare, sono stati contestati [REDACTED] quattro aspetti, giudicati ostativi al rinnovo della licenza prefettizia autorizzativa all'esercizio dell'attività investigativa:
  - poche operazioni nell'ultimo triennio;
  - mancata apposizione sul registro degli affari della nuova sede di esercizio;
  - tenuta irregolare dei registri per mancanza “molte volte” dell'annotazione dei clienti e della natura delle operazioni, nonché di lettura poco chiara;
  - mancanza di specificazione del ruolo di un amministratore nell'esercizio delle attività investigative indicato nella nota presentata in data 21.4.2016;

ITALDETECTIVES® ASSOCIATION  
Sede Legale Via delle Gondole,116 – 00121 ROMA C.F. 97597440581  
Presidenza Nazionale  
Via San Quintino, 19 – 00185 ROMA Tel: 06.484862 – Fax 06.4744071  
Email: [info@italdetectives.org](mailto:info@italdetectives.org) posta certificata: [legalemail@pec.italdetectives.org](mailto:legalemail@pec.italdetectives.org)  
Sito internet: [www.italdetectives.org](http://www.italdetectives.org)



# ITALDETECTIVES®

## ASSOCIATION

### *Presidenza Nazionale*

#### SI OSSERVA

L'art. 10 T.U.L.P.S. (di valenza generale per tutte le autorizzazioni di polizia) prevede la possibilità di revoca o sospensione delle autorizzazioni *“nel caso di abuso della persona autorizzata”*, condizione questa che costituisce presupposto indefettibile per l'adozione dei provvedimenti indicati. Si pone quindi il problema di capire e delimitare il concetto di *“abuso”*, posto che la chiara natura sanzionatoria della revoca (o della sospensione) ex art. 10 cit. implica l'applicazione dei fondamentali principi di tipicità e tassatività ex art. 41 e 97 Cost., pur trattandosi di materia sottoposta ad ampia discrezionalità da parte della P.A.

A tal proposito soccorre quanto ha avuto modo di osservare la S.C., per la quale *“si deve intendere per abuso”* un uso abnorme del titolo per un'attività diversa da quella autorizzata o fuori dei limiti dell'autorizzazione” (Cass. 7.9.1988 n.5076).

Esaminando la nota in oggetto, si rileva che i fatti contestati (al di là della loro veridicità, rilevanza e fondatezza, su cui può soffermarsi l'interessata) atterrebbero comunque a mere irregolarità amministrative, tutte sanabili se solo la Questura di Cosenza lo avesse richiesto.

Come affermato dalla sentenza T.A.R. Catania 15.2.2016 n.501 *“le circostanze a fondamento della revoca della licenza non possono identificarsi con irregolarità di carattere prettamente amministrativo, ma devono corrispondere a comportamenti idonei a comprovare che siano venuti meno i necessari requisiti di moralità professionale in capo al titolare della licenza stessa”*.

In questa situazione l'associazione deve rilevare che un eventuale provvedimento di sospensione o di revoca dell'autorizzazione prefettizia sarebbe affetto da vizio di eccesso di potere, consistente nell'applicazione di istituti al di fuori della prescrizione di legge. E' quindi interesse diffuso della categoria evitare un precedente che, al di là di un'eventuale impugnativa, potrebbe illegittimamente comportare traumatiche conseguenze.

In conclusione, su un piano di buon senso ed a tutela del principio di buona fede, sarebbe stato sufficiente chiamare [REDACTED] a regolarizzare ogni eventuale criticità amministrativa.

Deferenti Ossequi.

**Roma, li 30 Dicembre 2016**

Bernardo Ferro  
Presidente p.t.